

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 13612 del 14.08.2020

Ordinanza Sindacale n. 40 del 14/ 08 /2020

Oggetto: Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli abitualmente utilizzati per praticare ogni forma di campeggio o accampamento lungo il litorale marino e la parte di territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 37 del 10.08.2020 prot. 13097 del 10.08.2020.

IL SINDACO

Rilevato che:

il litorale marino è intensamente frequentato da persone che utilizzano camper e carovan ed autocaravan come mezzo di trasporto e soggiorno;

gli spazi di sosta sono frequentemente utilizzati da caravan e autocaravan, con fini di campeggio e/o accampamento e quindi prevalentemente in modo inappropriato, dando altresì luogo ad un considerevole degrado ambientale derivato dall'abbandono di materiale di ogni genere sulla sede stradale, con il conseguente pericolo, nella concomitanza di particolari condizioni atmosferiche, che si sviluppino sgradevoli problematiche di carattere igienico-sanitario;

le dimensioni degli stalli individuati nei parcheggi e lungo la strada della zona marina non consentono la sosta regolare delle autocaravan, a causa della sagoma dei veicoli eccedenti la dimensione stessa degli stalli;

contestualmente si rileva la sosta frequente e per lungo tempo di autocaravan, che limitano il normale alternarsi dei veicoli in sosta oltre ad intralciare la normale movimentazione dei veicoli regolarmente in sosta;

nella zona marina ci sono adeguate strutture ricettive dedicate al campeggio ed alla sosta di tale categoria di veicoli;

Considerato che:

la fattispecie risulta fra quelle previste dal decreto ministeriale 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), ed in particolare nelle indicazioni in cui si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare tali fenomeni;

l'art. 633 c.p. punisce l'invasione arbitraria di terreni altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto,

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità e di sicurezza pubblica, oltre che di decoro urbano,

VISTI

L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 e ss.mm.ii.;

Gli artt. 6, 7 e 185 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Lo Statuto Comunale;

Il l'art. 14 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

L'Ordinanza Sindacale n. 28/2020 del 27.05.2020 "*MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all'art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017, convertito con Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017, e ss.mm.ii - adozione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 e 4 bis del TUEL*";

L'Ordinanza Sindacale n. 31 del 29.05.2020 "*Misure a tutela della sicurezza delle persone*";

ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli abitualmente utilizzati per praticare ogni forma di campeggio o accampamento lungo il litorale marino e la parte di territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

I predetti veicoli potranno sostare, ESCLUSIVAMENTE SOSTARE, presso il parcheggio denominato "la Pineta" previo versamento della tariffa maggiorata del 50%.

AVVERTE

Che i predetti veicoli verranno sottoposti a rimozione forzata e ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00

(duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. Che, inoltre, i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso di Tropea della Polizia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*